



COMUNE DI BALME

BILANCIO DI PREVISIONE

2017/2019

NOTA INTEGRATIVA

LA NOTA INTEGRATIVA

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (D.Lgs 118/2011). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previsti dall'importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118" (D.lgs 126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che "(...) le amministrazioni pubbliche (...) confermano la propria gestione ai principi contabili generali, si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n. 13 – Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n. 14 – Pubblicità);
- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n. 18 – prevalenza della sostanza sulla forma).

2.CRITERIO GENERALE DI ATTRIBUZIONE DEI VALORI CONTABILI

Il bilancio triennale, al pare degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 – *Annualità*);
- Il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, taluni fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 – *Unità*);
- Il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 – *Universalità*);
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 – *Integrità*).

3. EREDITA' CONTABILE DEL CONSUNTIVO PRECEDENTE

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione nel tempo dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto durante la gestione e poi conseguito, compatibilmente con un certo grado di incertezza che comunque contraddistingue l'attività, anche a consuntivo. Ma il risultato finanziario, economico e patrimoniali di ogni esercizio non è un'entità autonoma, perchè va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare.

L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo o i risultati finali di rendiconto, e gli stanziamenti del nuovo documento contabile richiamati nella Note integrativa.

Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o pre-consuntivo, la consistenza

patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

4. SINTESI DEI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificati nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo.

Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in c/competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti in c/residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se già costituito nell'esercizio, denota la presenza di impegni di spesa finanziati ma imputati in esercizi futuri.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

SITUAZIONE FINANZIARIA AL RENDICONTO 2015		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2015				57.316,09
RISCOSSIONI	(+)	522.187,60	372.220,40	894.408,00
PAGAMENTI	(-)	468.511,91	372.939,49	841.451,40
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			110.272,69
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			110.272,69
RESIDUI ATTIVI	(+)	42.163,13	33.904,98	76.068,11
RESIDUI PASSIVI	(-)	29.181,39	65.591,37	94.772,76
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			40.000,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 (A)				51.568,04

Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazione i macro aggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro.

Per questo motivo sono indicate, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi.

La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza dell'ente.

Quest'ultimo importo ha assunto un valore positivo (eccedenza dell'attivo sul passivo) e denota, quindi, una situazione di equilibrio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Situazione Attivo	31/12/2014	31/12/2015
Immobilizzazioni immateriali	3.075.796,33	2.988.775,76
Immobilizzazioni materiali		0,00
Immobilizzazioni finanziarie		0,00
Totale immobilizzazioni	3.075.796,33	2.988.775,76
Crediti	1.068.072,95	182.359,93
Altre attività finanziarie		0,00
Disponibilità liquide	57.316,09	110.272,69
Totale attivo circolante	1.125.389,04	292.632,62
Totale dell'attivo	4.201.185,37	3.281.408,38

Situazione Passivo		
Patrimonio netto	2.928.803,10	2.420.556,02
Conferimenti	968.857,05	543.103,88
Debiti di finanziamento	266.959,28	296.198,25
Debiti di funzionamento	28.784,75	14.674,39
Debiti per anticipazione di cassa		0,00
Altri debiti	7.678,19	6.875,84
Totale debiti	303.422,22	317.748,48
Totale del passivo	4.201.082,37	3.281.408,38

6. PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficiarietà strutturale sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi centrali un indizio anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente con il dato di riferimento nazionale.

Gli indicatori presi in considerazione, se difformi dal valore di riferimento, sono i seguenti:

- valore negativo del risultato contabile di gestione (a)
- volume di residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza dei titoli I e III (b);
- ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ©;
- volume dei residui passivi provenienti dal titolo I rispetto agli impegni della medesima spesa corrente (d);
- esistenza di procedimenti di esecuzione forzata (e);
- spesa di personale rispetto al volume complessivo delle entrate correnti dei titoli I, II e III (f);
- debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni rispetto alle entrate correnti (g);
- consistenza debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio rispetto agli accertamenti delle entrate correnti (h);
- esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate rispetto alle entrate correnti (i);
- alienazione di beni patrimoniale e/o avanzo di amministrazione rispetto alla spesa corrente movimentati in seguito all'operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio (l).

La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo rendiconto disponibile.

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento); No

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; No

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà; No

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente; No

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuel; No

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro; No

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012; No

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari; No

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

No

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari;

No

7. IL PAREGGIO DI BILANCIO E LA MANOVRA FINANZIARIA E TRIBUTARIA

In relazione a quanto previsto dal Testo Unico D.Lgs 267/2000, e dal decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 e s.m.ei. e dal nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione, la Giunta comunale predispose e presenta all'esame del Consiglio comunale il bilancio di previsione finanziario 2017 -2018 -2019 ed annessi allegati, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del DUP, documento che viene contestualmente aggiornato con le nuove risultanze del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel D.Lgs 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità
2. principio dell'unità
3. principio dell'universalità
4. principio dell'integrità
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità
6. principio della significatività e rilevanza
7. principio della flessibilità
8. principio della congruità
9. principio della prudenza
10. principio della coerenza

11. principio della continuità e costanza
12. principio della comparabilità e della verificabilità
13. principio della neutralità
14. principio della pubblicità
15. principio dell'equilibrio di bilancio
16. principio della competenza finanziaria
17. principio della competenza economica
18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017 -2018 -2019 chiude con i seguenti totali a pareggio:

anno 2017	775.814,72
anno 2018	409.436,49
anno 2019	409.436,49

Il bilancio di previsione relativo al triennio 2017/2019 è stato predisposto tenendo conto della Legge di Stabilità del 11/12/2016 n. 232 pubblicata sulla G.U. N. 297 del 21/12/2016, che non presenta molte novità rispetto a quella approvata per il 2016, e recependo in buona parte alcune richieste dei comuni, quali la considerazione del fondo pluriennale vincolata tra le entrate valide ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Con l'applicazione del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011, nello schema di Bilancio 2017, viene inserito come prima voce di entrata il Fondo Pluriennale Vincolato, mentre in spesa tale fondo è incluso nei singoli stanziamenti.

L'applicazione dei nuovi principi gestionali, ed in particolare del nuovo principio della **competenza "potenziata"** determina necessariamente una rivisitazione nel merito dei singoli stanziamenti, al fine di adeguare gli stessi al nuovo concetto di imputazione secondo criteri di esigibilità e di scadenza delle poste di entrata e di spesa.

Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.

Analogamente risulta necessario applicare per le entrate il principio della contabilizzazione al lordo, non solo delle spese correlate, ma anche di tutte quelle poste di dubbia e di difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, che, negli anni passati, applicando rigidamente criteri di prudenza, non erano state inserite a bilancio, attraverso una gestione effettuata per cassa

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

8. SITUAZIONE CONTABILE DEL NUOVO BILANCIO

EQUILIBRI FINANZIARI E PRINCIPI CONTABILITA'

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Partendo da queste linee conduttrici, i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e di cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n. 15 – Equilibrio di bilancio).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n. 16 – competenza finanziaria).

Nel predisporre i documenti non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici, valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli, pertanto, sarà formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del principio n. 17 – competenza economica).

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate ed uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti. Il prospetto riporta la situazione complessiva di equilibrio ed evidenzia il pareggio nella competenza.

EQUILIBRI DI BILANCIO 2017 / 2019

STANZIAMENTI 2017	ENTRATE	USCITE	RISULTATO
	+	-	(+/-)
Fondo Pluriennale vincolato			
Avanzo di Amm.ne	0,00		
CORRENTI	340.765,35	317.915,32	0,00
INVESTIMENTI	361.500,00	361.500,00	0,00
MOVIMENTO DI FONDI	0,00	22.848,03	0,00
SERVIZI C/ TERZI	73.549,37	73.549,37	0,00
TOTALE	775.814,72	775.814,72	0,00

STANZIAMENTI 2018	ENTRATE	USCITE	RISULTATO
	+	-	(+/-)
Fondo Pluriennale vincolato	0,00		
Avanzo di Amm.ne	0,00		
CORRENTI	330.815,35	306.909,25	0,00
INVESTIMENTI	5.071,77	5.071,77	0,00
MOVIMENTO DI FONDI	0,00	23.906,10	0,00
SERVIZI C/ TERZI	73.549,37	73.549,37	0,00
TOTALE	409.436,49	409.436,49	0,00

STANZIAMENTI 2019	ENTRATE	USCITE	RISULTATO
	+	-	(+/-)
Fondo Pluriennale vincolato	0,00		
Avanzo di Amm.ne	0,00		
CORRENTI	330.815,35	305.802,26	0,00
INVESTIMENTI	5.071,77	5.071,77	0,00
MOVIMENTO DI FONDI	0,00	25.013,09	0,00
SERVIZI C/ TERZI	73549,37	73.549,37	0,00
TOTALE	409.436,49	409.436,49	0,00

. COMPOSIZIONE ED EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente sono stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrata a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio contabile che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in c/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio corrente mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

EQUILIBRI DI BILANCIO STANZIAMENTI	2017	2018	2019
ENTRATE			
Tributi	235.286,82	225.286,82	225.286,82
Trasferimenti correnti	3.612,83	3.612,83	3.612,83
Extratributarie	101.865,70	101.915,70	101.915,70
Entrate correnti che finanziano investimenti	0,00	0,00	0,00
RISORSE ORDINARIE	340.765,35	330.815,35	330.815,35
Fondo pluriennale vincolato a bil. Corrente	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilanico corrente	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00
Acc. Di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00
RISORSE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00
TOTALE	340.765,35	330.815,35	330.815,35
USCITE			
Spese correnti	317.917,32	306.909,25	305.802,26
Spese correnti assimilabili a investimenti			
rimborso di prestiti	22.848,03	23.906,10	25.013,09
IMPIEGHI ORDINARI	340.765,35	330.815,35	330.815,35
Disavanzo applicato a bilancio corrente	0,0	0,0	0,0
Spese di investimento assimilabili a spese correnti	0,0	0,0	0,0
IMPIEGHI STRAORDINARI	0,0	0,0	0,0
totale	340.765,35	330.815,35	330.815,35
RISULTATO			
Entrate bilancio corrente	340765,35	330815,35	330815,35
Uscite bilancio corrente	340765,35	330815,35	330815,35
AVANZO(+) o DISAVANZO (-)	0	0	0

10. COMPOSIZIONE ED EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente, e ciò al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone delle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura o la costruzione di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili sono nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- Se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in c/esercizi futuri)
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.
- Nel caso in cui, il Dirigente responsabile di comunicare il crono- programma dei lavori, non sia in grado per diverse ragioni di produrlo, la spesa è stata interamente attribuita al primo esercizio.
- Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'equilibrio di parte investimenti, questo è stato raggiunto inserendo nella parte entrata lo stanziamento relativo al fondo pluriennale vincolato.
- Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio in c/capitale mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

EQUILIBRI DI BILANCIO STANZIAMENTI	2017	2018	2019
ENTRATE			
Entrate c/capitale	361.500,00	5.071.77	5.071.77
Entrate c/capitale che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00
RISORSE ORDINARIE	361.500,00	5.071.77	5.071.77
Fondo pluriennale vincolato a bil. Investimenti	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	0,00	0,00	0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	0,00	0,00	0,00
RISORSE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00
TOTALE	361.500,00	5.071.77	5.071.77
USCITE			
Spese in c/capitale	361.500,00	5.071.77	5.071.77
Spese investimenti assimilabili a spese correnti			
IMPIEGHI ORDINARI	361.500,00	5.071.77	5.071.77
Spese correnti assimilabili ad investimenti	0,0	0,0	0,0
Spese di investimento per attività finanziarie	0,0	0,0	0,0
Spese per incr. Attività finanz. assimilabili a movimento di fondi	0,0	0,0	0,00
IMPIEGHI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
totale			
RISULTATO			
Entrate bilancio investimenti	361.500,00	5.071.77	5.071.77
Uscite bilancio investimenti	361.500,00	5.071.77	5.071.77
AVANZO(+) o DISAVANZO (-)	0	0	0

11. ASPETTI DELLA GESTIONE CON ELEVATO GRADO DI RIGIDITA'

COSTO E DINAMICA DEL PERSONALE

La Giunta Comunale con deliberazione n. 8 del 16/03/2017 ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2017/2019.

Nella pubblica amministrazione, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica, mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno.

La spesa per il personale, con la sua dimensione finanziaria consistente, è il principale fattore di rigidità del bilancio corrente.

La spesa nel triennio non subisce evoluzione:

Anno 2017	87.850,00
Anno 2018	87.850,00
Anno 2019	87.850,00

LIVELLO DI INDEBITAMENTO

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. Trattandosi di un onere che non può essere più modificato salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Nel triennio NON è previsto il ricorso all'indebitamento.

Nel bilancio 2017-2019 l'ammontare delle quote di capitale e delle quote riferite agli interessi annuali, non sono state computate tali riduzioni.

Dalla legge di stabilità 2015 il limite di indebitamento è risalito al 10% .

Per l'attivazione di nuovi prestiti è necessario riscontrare la capacità d'indebitamento, che per il comune di Balme è pari al 6,11%.

La politica di forte contenimento avviata dall'Amministrazione Comunale già da alcuni anni viene confermata anche per il triennio.

.

La politica di forte contenimento avviata dall'Amministrazione Comunale già da alcuni anni viene confermata anche per il triennio.

Totale primi tre titoli dell'entrata (accertate 2015)	€	278.950,95
Limite di indebitamento (10%) A)	€	27.895,95
Interessi per mutui in ammortamento al 31/12/2016 B)	€	9.732,65
quota disponibile (A – B)	€	18.163,3
% incidenza 6,11%		

SOSTENIBILITA' INDEBITAMENTO.

Dal punto di vista della percentuale di indebitamento, il comune di Balme potrebbe sopportare l'assunzione del mutuo, essendo la percentuale previsionale al 2017 pari a 6,11%.

Le quote di ammortamento del mutuo si riversano sull'equilibrio di parte corrente, sia per quanto concerne gli interessi che per la restituzione di quota di capitale.

Quindi l'assunzione di un mutuo, passa necessariamente dal rispetto del pareggio di bilancio.

La normativa attuale prevede che ai fini del pareggio di bilancio l'entrata da mutuo non venga conteggiato in entrata, e la spesa sì.

Quindi gli spazi disponibili sono quelli che derivano dalla quota di capitale in restituzione da indebitamento ad oggi pari a circa 25.000,00 ed il fondo crediti dubbia esigibilità calcolato ad oggi per circa 15.000,00 annui.

Nell'anno di assunzione del mutuo dobbiamo avere un bonus di pareggio per il valore del mutuo che si va a contrarre.

12. ASPETTI FINANZIARI O PATRIMONIALE MONITORATI

MONITORAGGIO DI FENOMENI COMPARABILI NEL TEMPO

La costruzione del bilancio di previsione è un processo articolato che coinvolge tutti i soggetti che, a vario titolo e con diversa provenienza, interagiscono con l'amministrazione in carica. Il risultato di questo confronto è rappresentato dal complesso dei documenti previsti dalla normativa contabile, predisposti dall'ente nel rispetto dei principi a carattere generale.

In particolare, gli stanziamenti del bilancio con valenza triennale e la descrizione dei corrispondenti obiettivi sono strutturati in modo da garantire un grado di coerenza interna tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione attuale ed i futuri atti di gestione. Si sono così creati i presupposti

affinchè questi ultimi, una volta adottati dall'ente, diventino strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Allo stesso tempo, pur in presenza di un quadro normativo di finanza locale non sufficientemente stabile e definitivo, si è cercata una connessione funzionale, e quindi un adeguato grado di coerenza esterna, tra le decisioni di bilancio dell'ente e le direttive strategiche emanate dagli altri livelli di governo della pubblica amministrazione, sia territoriale che nazionale (rispetto del principio n. 10 -Coerenza).

Le poste contabili sono state valutate in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni nel medio periodo perchè l'attività istituzionale, in tutte le sue espressioni, si sviluppa in modo duraturo nel tempo. Ne consegue che le valutazioni di bilancio, sia finanziarie che patrimoniali od economiche, sono state adottate secondo criteri di stima che dovranno poi essere conservati, con rare eccezioni, nel corso degli anni, in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni in un orizzonte temporale sufficientemente ampio.

L'eventuale cambiamento di criteri ormai consolidati, infatti allontanerebbe l'ente da questo obiettivo, per cui la modifica dei criteri deve avere natura eccezionale e va adeguatamente motivata. L'eccezione a questa regola, si verifica in presenza di importanti cambiamenti nella formulazione dei principi contabili ormai consolidati, soprattutto se queste modifiche hanno natura o contenuto particolarmente rilevante (rispetto del principio n. 11-Costanza)

Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali, si è cercato, infine di non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni e di mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione adottati nel passato. Una modifica nel criterio di valutazione o di imputazione delle previsioni di bilancio, come nell'accertamento dell'entrata o nell'impegno della spesa, infatti rendono difficilmente comparabili i diversi esercizi rendendo molto difficoltoso, se non addirittura impossibile, l'analisi sulle tendenze che si sviluppano e si manifestano nell'arco del tempo (rispetto del principio n. 12 – comparabilità e verificabilità)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (PRESUNTO)

Il risultato di amministrazione presunto, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende essenzialmente da due fattori: l'esistenza o meno di una situazione definitiva che può, a sua volta, essere già stata formalizzata o meno.

A seconda dei casi, infatti, si può essere in presenza di un adempimento formalmente chiuso (rendiconto già approvato) di una situazione definitiva solo dal punto di vista tecnico ma non formalmente conclusa (chiusure di pre-consuntivo) oppure, e questo si verifica quanto il bilancio di previsione è approvato prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce, da una condizione provvisoria che si fonda sulla stima attendibile dei movimenti in corso di definizione tecnica (risultato presunto sulla base di chiusure contabili provvisorie).

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno escluso la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio, e ciò al fine di ripianare la perdita riconducibile ad esercizi precedenti. Con l'approvazione del bilancio, quindi, in presenza del risultato di amministrazione presunto,

è possibile utilizzare la quota del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate. In alternativa, ma solo con la disponibilità del risultato di amministrazione definitivo (rendiconto approvato) e compatibilmente con i vincoli imposti dai principi contabili, è invece possibile estendere la tipologia di applicazione dell'avanzo alle altre componenti, diverse da quelle vincolate.

Al bilancio di previsione 2017, non è stata applicata alcuna quota di avanzo di amministrazione.

13. Il Fondo pluriennale vincolato

Secondo il nuovo principio contabile, gli Enti iscrivono nei propri bilanci il Fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti dalle obbligazioni sorte negli anni precedenti.

Tale fondo è costituito in Entrata da: 2 voci, parte corrente e parte capitale, per un importo pari alla somma degli impegni assunti negli anni precedenti e imputati sia all'esercizio considerato che a quelli successivi, finanziato da risorse già accertate.

Nella parte Spesa il F.P.V. è individuato per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale, distintamente per ciascun titolo.

Sul fronte della spesa, in applicazione dei nuovi principi contabili, sono state individuate quelle poste che, previste in competenza 2017/2019, per loro natura non potranno generare obblighi a pagare e che, essendo finanziate con entrate a specifica destinazione, determineranno Fondo Pluriennale Vincolato in entrata negli esercizi successivi.

In sede di predisposizione del bilancio non si riscontrano F.P.V. le poste di parte corrente che i principi contabili individuano come "da vincolare a Fondo Pluriennale".

14. Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità

A fronte di tali entrate, a garanzia del mantenimento degli equilibri di bilancio, le nuove disposizioni contabili prevedono la costituzione di un Fondo, al fine di neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive.

In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità (tra cui anche le entrate tributarie rimosse a mezzo ruoli) possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La quantificazione dell'ammontare dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La norma prevede per il calcolo degli addendi della media, che gli incassi considerati nel rapporto siano calcolati:

- negli anni del quinquennio che precedono l'adozione dei principi, come somma dell'incasso di competenza e residui attivi;
- negli anni che vanno dal primo al quinto anno di adozione dei principi, come incassi di competenza (primo metodo) o come somma degli incassi di competenza e di quelli incassati nell'esercizio successivo su accertamenti dell'esercizio precedente (secondo metodo);
- a partire dal sesto anno, e cioè a regime, come incassi di sola competenza.

Per quanto riguarda invece l'individuazione del quinquennio storico l'intervallo è il seguente:

- in presenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia dall'anno che precede quello di bilancio e prosegue poi a ritroso nel tempo, fino a raggiungere il quinto anno;
- in assenza dei dati del rendiconto, il quinquennio inizia invece dal secondo anno precedente a quello del bilancio, e prosegue poi a ritroso fino al quinto anno.

E' stato preso in considerazione il quinquennio 2011/2015,

Continuando, come già negli anni precedenti, ad applicare alle poste di bilancio criteri di massima prudenza, anche in considerazione della precedente gestione in termini di cassa, si è ritenuto di utilizzare tale facoltà di graduazione del Fondo in misura ridotta.

Si evidenziano di seguito le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio.

15. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

L'Ente non gestisce servizi a domanda individuale

16 PAREGGIO DI BILANCIO 2017-2018-2019

Con la legge di stabilità 2017, il comma 463 abroga formalmente la normativa concernente il pareggio di bilancio come disciplinato dai commi 709-7012 e 719-734 della legge di stabilità 2016. Restano confermati, invece, gli adempimenti previsti per il monitoraggio e la certificazione del saldo finale di competenza 2016, nonché le disposizioni relative alle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016 e gli effetti connessi all'applicazione dei patti di solidarietà, nazionale e regionali nel corso del 2016.

La revisione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del saldo 2017 rappresenterebbe quindi la prima applicazione dei criteri di proporzionalità espressamente richiamati dalla revisionata legge 243/2012.

A decorrere dall'anno 2017, confermando il vincolo già previsto per il 2016, gli enti devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali titoli da 1 a 5 dello schema di bilancio armonizzato e spese finali titoli da 1 a 3 del medesimo schema di bilancio, così come previsto dal revisionato art. 9 della legge 243/2012.

Il comma 466, inoltre, stabilisce l'inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2019, al netto della quota rinveniente da debito.

Tale disposizione, quindi, dà attuazione alla previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 9 della legge 243, che dopo aver indicato una nuova formulazione estesa del saldo con decorrenza dal 2020, demanda alla legge di bilancio la scelta relativa all'inclusione del FPV nel saldo per il triennio 2017-2019, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.

Il pareggio di bilancio previsto deve essere rispettato solo in termini di competenza, ossia considerando gli accertamenti delle entrate e gli impegni delle spese rilevanti.

A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo.

Ai fini del pareggio, invece, il fondo accantonato (sia in parte corrente che eventualmente in conto capitale) deve essere scorporato dalle spese rilevanti.

Non devono essere conteggiati neppure gli importi accantonati a fondi spese e rischi futuri destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Sia l'avanzo di amministrazione che i prestiti non rientrano fra le entrate valide ai fini del conseguimento del pareggio.

Il comma 485 introduce il regime dei patti nazionali. Nel triennio 2017-2019 sono assegnati agli enti locali spazi finanziari pari a 700 milioni annui (di cui 300 annui per l'edilizia scolastica) a sostegno degli investimenti locali finanziati con avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti e/o risorse da debito.

Il comma 486 precisa che tali spazi possono essere richiesti dagli enti solo qualora questi stessi interventi non possano essere realizzati con debito o avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e nel rispetto del proprio saldo. Viene introdotto un elemento di responsabilizzazione nei confronti degli enti locali interessati, con la finalità di utilizzare in misura ottimale gli spazi di finanza pubblica complessivamente messi a disposizione degli investimenti locali.

I commi 487-489 definiscono termini e modalità per la richiesta e l'assegnazione di spazi per l'edilizia scolastica. Gli enti locali devono fare richiesta alla struttura di missione competente entro il 20 gennaio di ciascun anno. Tale termine è posticipato al 20 febbraio per il 2017.

Il comma 488 detta l'ordine di priorità con cui saranno assegnati gli spazi finanziari specificamente destinati all'edilizia scolastica (300 mln):

- a) lavori già avviati, finanziati con mutuo, per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016;
- b) lavori di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali si dispone del progetto esecutivo e per i quali, tuttavia, non è ancora stato pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della legge.
- c) interventi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo validato, completo del cronoprogramma e non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della legge.

Anche il plafond di spazi finanziari di cui al comma 490 è assegnato secondo un preciso ordine prioritario:

- a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento;
 - b) ulteriori interventi di edilizia scolastica, non soddisfatti dalla quota di spazi finanziari esclusivamente riservata all'edilizia scolastica;
 - c) interventi finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico;
 - d) interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico, nonché alla messa in sicurezza, bonifica dei siti inquinati ad alto rischio ambientale.
- L'ammontare è assegnato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 febbraio di ciascun anno. Tale termine per il 2017, è prorogato al 15 marzo (comma 494).

17. LA LEVA FISCALE E LA SOSTENIBILITA' DELL'EQUILIBRIO

Il principio fondamentale dell'importanza dei Comuni è fissato dall'art.114 commi 1 e 2 della costituzione: i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Tuttavia la situazione è talmente dinamica e complessa che oggi non siamo ancora in grado di dare una rappresentazione di quanto accadrà nel futuro anche più prossimo.

Il comma 42 della nuova legge di stabilità per il 2017, prevede di estendere al 2017 l'applicazione del blocco dei tributi locali già previsto per il 2016 dall'art. 1 comma 26, della legge 208/2015. Continueranno pertanto ad essere sospese le delibere che dispongono di aumenti rispetto ai livelli del 2015, fatta eccezione per le tariffe della tassa rifiuti e per le tariffe delle entrate non aventi natura tributaria. I Comuni potranno, con apposita delibera consiliare, confermare la maggiorazione fino allo 0,8 per mille dell'Imu o Tasi già applicata nel 2016.

Quindi sulla base delle normative in vigore si può affermare che non ci saranno variazioni ai tributi esistenti e che pertanto saranno riconfermate le aliquote, detrazioni ed agevolazioni vigenti già nel 2016.

Ogni incremento di spesa deve trovare copertura in una contrazione delle spese di funzionamento dell'Ente, mediante revisione e razionalizzazione dei processi produttivi oppure rimodulando gli ordini di priorità delle attività da svolgere o ancora attraverso una rivisitazione dei servizi offerti alla cittadinanza per quanto attiene alla quantità ed alla qualità degli stessi.

Va considerato che questo stato di cose è abbastanza consolidato in tutti gli enti locali, e si immagina che la imminente applicazione dei “costi standard”, in applicazione graduale dal 2017 e che dovrebbe dare una forte sterzata per ridurre il nostro fardello del debito pubblico, possa portare ad nuove riduzioni delle risorse disponibili mediante ulteriori tagli “imposti per legge” sulle spese per l'acquisto di beni e servizi.

Il comma 460, prevede, a partire dal 1 gennaio 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione a realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, risanamento di complessi edilizia compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, interventi di riuso e di rigenerazione, interventi di demolizione di costruzioni abusive, acquisizione e realizzazione di aree verdi da destinare ad uso pubblico, interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio.

Fino al 2017 opera la disposizione di cui al comma 737, della legge 208/2015, in base alla quale i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

18. ANALISI DELLE PREVISIONI DI COMPETENZA - PARTE ENTRATA

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 per la parte entrata, sono sintetizzate nei seguenti prospetti:

Titolo	ENTRATE	2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	40.000,00			
	Utilizzo avanzo di Amministrazione				
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	225.289,82	235.286,82	225.286,82	225.286,82
2	Trasferimenti correnti	3.612,83	3.612,83	3.612,83	3.612,83
3	Entrate extratributarie	110.334,86	101.665,70	101.515,70	101.515,70
4	Entrate in conto capitale	19.000,00	361.500,00	5.271,77	5.271,77
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
6	Accensione prestiti				
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	75.049,37	73.549,37	73.549,37	73.549,37
	TOTALE	433.286,88	775.614,72	409.236,49	409.236,49
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	473.286,88	775.614,72	409.236,49	409.236,49

TITOLO I - ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	235.286,82	235.286,82	235.286,82
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	235.286,82	235.286,82	235.286,82
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00

ALIQUOTE TRIBUTI

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - Istituita dalla legge 27.12.2013 n. 147 (finanziaria per il 2014) all'art. 1 comma 639 l'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

IMU e TASI: L'imposta viene calcolata applicando al valore delle singole unità immobiliari l'aliquota percentuale deliberata nell'anno di riferimento con la condizione che la somma delle aliquote, ai sensi del comma 640 dell'art. 1 della Legge 147/2013 non superi il livello di tassazione massima pari al 10,60 per mille e, limitatamente alla TaSi il 2,50 per mille.

Per tutti i fabbricati iscritti in catasto il valore viene determinato sulla base della rendita catastale attribuita, rivalutata dal 1997 del 5% e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale dell'immobile; per i fabbricati industriali non iscritti in catasto il valore è pari al costo storico al lordo degli ammortamenti moltiplicato per i coefficienti di rivalutazione determinati annualmente con apposito decreto ministeriale sino alla loro iscrizione nei registri del catasto con attribuzione della rendita anche mediante autocertificazione; per i terreni agricoli il valore è dato dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135 (75 se si tratta di imprenditori agricoli); per le aree fabbricabili si fa riferimento al valore commerciale al 1° gennaio di ciascun anno

Si evidenzia che, essendo il Comune di Balme in territorio montano così come confermato dal DL n. 4/2015, i terreni risultano esenti dall'applicazione dell'IMU.

La legge di stabilità 2013 ha parzialmente riformato l'applicazione dell'IMU prevedendo, a far data dal 1.1.2013, l'assegnazione del gettito ai comuni con esclusione unicamente dell'Imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,60 per mille che spetta interamente allo Stato.

L'Imposta Municipale propria (IMU), per la quale nel triennio 2017 – 2019 continuerà ad essere applicata l'aliquota del 9,60 per mille e l'aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali classificate come A/1, A/8 e A/9 dovrebbe assicurare un gettito annuo di € 136.000,00 circa, al netto delle trattenute effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il finanziamento del Fondo di solidarietà comunale; l'importo netto rappresenta circa il 63% del totale delle entrate tributarie.

TRIBUTO SUI SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI: - Il presupposto impositivo della TaSi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

La TaSI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità Immobiliari La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)

L'aliquota di base della TASI è pari all' 1,00 per mille; il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; l'aliquota massima non può superare, ai sensi dell'art. 1 comma 679 della Legge 190/2014, il 2,50 per mille.

Per i fabbricati ad uso strumentale l'aliquota non può superare l' 1,00 per mille.

Il Tributo comunale sui servizi indivisibili (TaSI), applicata nel 2015 in misura del 1 per mille sia alla 1° casa che agli altri immobili e con aliquota dello 0,00 per mille alle aree fabbricabili, dovrebbe assicurare un gettito presunto di € 24.610,00 che corrisponde ad una percentuale di oltre il 10,94% delle entrate tributarie.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – Sostituita dall'IMU, la ex Imposta Comunale sugli Immobili produce ancora entrate derivanti dalla lotta all'evasione.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – L'addizionale comunale non è stata Istituita.

TASSA SUI RIFIUTI: - L'art. 1 comma 1 della legge 147/2013 istituisce, con decorrenza dal 1.1.2014, la TaRI in sostituzione del T-ReS; come già per il Tributo in vigore nel 2013 viene previsto l'obbligo di differenziare la tariffa tra quota fissa che dovrà coprire il costo delle componenti essenziali del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e quota variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, alla qualità del servizio ed all'entità dei costi di gestione (CISA e UNIONE MONTANA).

La TaRI, che finanzia interamente il Servizio Rifiuti, ammonta nel 2017 ad € 62.950,00 e quindi rappresenta circa il 27,98% del totale delle entrate tributarie.

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI e TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI COMUNALI – Viene mantenuto in bilancio uno stanziamento per l'incasso di eventuali ruoli suppletivi emessi ai fini TaRSU per gli anni fino al 2012 e T-ReS per l'anno 2013.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - La TOSAP viene calcolata sulla base dei mq. di superficie occupata per la durata dell'occupazione applicando le tariffe deliberate dal Consiglio comunale con atto n. 14/94 e dalla Giunta comunale n. 9/2001; per le aziende erogatrici di pubblici servizi che occupano il sottosuolo con condutture, cavi ecc. l'importo dovuto viene determinato, ai sensi dell'art. 18 della Legge 488/99, in base al numero delle utenze (€. 0,77 ciascuna).

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – L'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta da tutti coloro che diffondono messaggi pubblicitari visivi o acustici in luoghi pubblici o aperti al pubblico finalizzati a promuovere la domanda di beni o servizi ovvero, migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. L'imposta si determina in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Giova ricordare che, dall'anno 2002, l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio con superficie complessiva inferiore a 5 mq.

Le entrate stanziare per l'imposta sulla pubblicità, considerate le autorizzazioni per l'installazione di nuove insegne

rilasciate nel corso dell'anno 2016, sono previste in linea con quanto accertato nell'esercizio finanziario precedente; (attualmente è applicata la maggiorazione del 20% per tutte le insegne rispetto alle tariffe previste dal D.Lgs 507/93).

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. – I diritti sono corrisposti dai soggetti che richiedono l'affissione di manifesti negli appositi spazi messi a disposizione del comune. Le entrate sono previste in linea con quanto accertato negli esercizi precedenti.

TITOLO II -TRASFERIMENTI CORRENTI

	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Titolo II – Trasferimenti correnti	3.612,83	3.612,83	3.612,83
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.012,83	3.012,83	3.012,83
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	600,00	600,00	600,00

TRASFERIMENTI DALLO STATO

I trasferimenti erariali dallo Stato si sono praticamente azzerati e sono stati sostituiti dal fondo di solidarietà di cui è già stato detto nella sezione precedente.

TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

Rientrano in questa categoria i trasferimenti correnti dalla Regione, dalla Città Metropolitana, da altri Enti. Si segnala un progressivo calo dei trasferimenti da parte di questi Enti, in quanto essendo soggetti alle regole del patto di stabilità, subiscono i tagli e le limitazioni previsti dalla legge finanziaria e dalle norme che regolano il patto stesso.

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
TITOLO III – Entrate Extratributarie	101.865,70	101.915,70	101.915,70
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	96.507,47	96.707,47	96.707,47
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	258,23	258,23	258,23
Interessi attivi	600,00	600,00	600,00
Altre entrate da redditi da capitale			
Rimborsi e altre entrate correnti	4.500,00	4.350,00	4.350,00

Le entrate derivanti dall'erogazione di servizi e dalla fruizione dei beni dell'Ente Locale hanno natura extratributaria e sono soggette alle precipe disposizioni legislative che le istituiscono e le regolano, nonché alla normativa regolamentare adottata da ciascuna amministrazione.

Nell'ambito del processo di decentramento funzionale che interessa le autonomie locali, si rende necessario rimodulare la gestione dei servizi pubblici secondo criteri di economicità ed efficienza per fornire anzitutto un servizio migliore al cittadino, tenendo presente:

- che la riforma complessiva del settore si ispira sempre più al principio della libera concorrenza tra gli operatori economici nell'ambito del quale l'Ente locale deve assumere il ruolo di soggetto regolatore;
- la necessità di assicurare una maggiore copertura del costo dei servizi in considerazione della progressiva riduzione dei trasferimenti erariali e delle esigenze di equilibrio di bilancio, ciò non dovrà comportare un mero aumento delle tariffe, salvo l'adeguamento annuale al trend inflattivo, ma dovrà essere realizzato prioritariamente attraverso interventi sull'organizzazione dei servizi tesi a ridurre i costi operativi, tendendo ad assicurare il soddisfacimento della domanda attraverso un livello quali-quantitativo delle prestazioni erogate corrispondente a quello richiesto ed atteso dal cittadino utente.

Trovano allocazione in questa tipologia di entrata i servizi a domanda individuale. Le contribuzioni degli utenti per i servizi a domanda individuale hanno trovato introduzione con il D.L. 786/1981 convertito in Legge 51/82, secondo il quale gli enti erogatori di servizi erano tenuti a richiedere la contribuzione agli utenti, anche per quelli a carattere non generalizzato, ad eccezione di quelli gratuiti per legge, dei servizi finalizzati all'inserimento sociale di portatori di handicap o di quelli che prevedano già una corresponsione di tasse o diritti. Le successive modifiche ed integrazioni alla norma hanno previsto l'obbligo di definire, non oltre la data di deliberazione del bilancio di previsione, la misura dei costi dei servizi finanziata da tariffe e contribuzioni. Alla data odierna sono sottoposti alle norme vigenti sulle percentuali di copertura dei servizi esclusivamente gli enti che si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie.

PROVENTI GESTIONE DEI BENI:

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti dal rimborso spese per l'utilizzo delle strutture dell'Ente, dalla gestione della riserva di pesca, dell'introito del Parcheggio al Piano della Mussa, degli affitti, dei BIM: 96.507,47

INTERESSI ATTIVI - Risorsa generata dai fondi disponibili in Banca d'Italia, di importo modesto a seguito ritorno al regime di tesoreria unica.

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE – Questa entrata si riferisce alla previsione di dividendi dalla Società SMAT SPA (N° 1 azione).

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI – Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da indennizzi assicurativi per, rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo: € 4.500,00

TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
TITOLO IV – Entrate in c/capitale	361.500,00	5.071,77	5.071,77
Contributi agli investimenti	340.000,00	0,00	0,00
Altri, trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	15.400,00	2.400,00	2.400,00
Altre entrate in conto capitale	6.100,00	2.671,77	5.071,77

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Contributo della Regione Piemonte per l'allungamento del Ponte sul Torrente Stura in Località Chialambertetto per € 340.000,00

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI -

Proventi per concessione loculi per € 15.400,00 ed aree

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE – le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

PERMESSI DI COSTRUIRE - In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in base all'andamento degli incassi realizzati negli ultimi due anni ed alle pratiche presentate presso l'Ufficio tecnico.

I proventi degli oneri per permessi di costruire sono stati destinati esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento quali interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale e per la realizzazione e/o completamento di opere, concorrendo così al raggiungimento

dell'obiettivo di cui al patto di stabilità interno.

Le manutenzioni sia straordinarie che ordinarie del patrimonio comunale sono ritenute finalità prioritarie anche perché determinanti per la sicurezza e per una efficace ed efficiente erogazione dei servizi.

L'importo complessivo previsto è pari a 6.100,00

TITOLO 6 – ACCENSIONE PRESTITI

	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
Titolo VI – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00

TITOLO VII – ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

L'anticipazione di tesoreria non è prevista.

19. ANALISI PARTE SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. DEF. O RENDICONTO 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>					
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	317.397,51	317517,32	306309,25	305202,26
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	59.000,00	361.700,00	5.471,77	5.471,77
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RIMBORSO DI PRESTITI	previsione di competenza	21.837,00	22.848,03	23.906,10	25.013,09
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	75.049,37	73.549,37	73.549,37	73.549,37
	TOTALE TITOLI	previsione di competenza	473283,88	775614,72	409236,49	409236,49
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	473283,88	775614,72	409236,49	409236,49
		<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
SPESE CORRENTI	317.917,32	306.909,25	305.802,26
Redditi da lavoro dipendente	87.850,00	87.850,00	87.850,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	7.435,00	7.435,00	7.635,00
Acquisto di beni e servizi	159.642,36	150.411,94	150.511,94
Trasferimenti correnti	17.568,37	17.850,37	17.550,37
Interessi passivi	9.732,65	8.674,58	7.567,59
Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.000,00	150,00	150,00
Altre spese correnti	34.688,94	34.537,36	34.537,39

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE:

La Giunta Comunale con deliberazione n. 8 del 16/03/2017 ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2017/2019. Nel medesimo provvedimento non si evidenziano posizioni di esubero.

Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio e del fabbisogno previsto per il triennio.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

A questa voce sono classificate, tra le altre, quelle per la spesa IRAP, ed i bolli auto.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

La manovra di contenimento delle spese correnti ha comportato la revisione in riduzione dei budget di spesa dei responsabili dei servizi. Ciò nonostante la spesa corrente è stata prevista in bilancio in ragione delle spese necessarie ed indispensabili per garantire il funzionamento e la buona gestione di tutti i servizi.

TRASFERIMENTI CORRENTI

Rientrano in questa tipologia tutte le somme erogate dall'Ente, tra le principali:

- per le Scuole ed i servizi ausiliari all'istruzione per € 7.653,37
- per il sostegno alle associazioni locali € 4.000,00
- per le politiche socio assistenziali € 4.5050,00
- per i trasferimenti all'unione montana per la gestione dei servizi associati € 5.000,00

La spesa relativa agli interessi passivi si riferisce alla previsione da sostenere per i mutui in ammortamento.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macro aggregati, in particolare qui di seguito sono evidenziate le voci più significative:

FONDO DI RISERVA: Il fondo di riserva ordinario è stanziato nella misura dello 1,18% delle spese correnti per un importo di € 3.759,74

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ: con riferimento all'art. 36 del D.Lgs 118/2011, si è reso necessario rendere le previsioni di bilancio coerenti con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata con riferimento alla previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Si rimanda all'apposita sezione per ulteriori informazioni in merito.

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	361.500,00	5.071,77	5.071,77
Investimenti fissi e lordi	361.300,00	4.871,77	4.871,77
Contributi agli investimenti			
Altre spese in conto capitale	200,00	200,00	200,00

20. SOCIETA' PARTECIPATE

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Balme non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.

Oggetto sociale: gestione del servizio idrico integrato nonché attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente.

Sede Legale: corso XI febbraio 14 – Torino

Codice fiscale: 07937540016

CISA – CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI AMBIENTE

Oggetto sociale: esercizio delle funzioni comunali in materia di igiene urbana ad esso conferite dai Comuni consorziati. In particolare gestisce l'organizzazione dei servizi di raccolta rifiuti, raccolta differenziata e conferimento agli impianti di trattamento.

Sede legale: Via Trento n° 21/d – CIRIE' - TO

Codice Fiscale: 92007630012

S.I.A. srl – servizi Intercomunali per l'Ambiente

Oggetto sociale: Gestione servizi preordinati a tutela, conservazione e valorizzazione della qualità ambientale. In particolare realizzazione, conduzione e gestione di impianti tecnologici di recupero e smaltimento rifiuti.

Sede Legale: Via Trento n° 21/d - CIRIE' - TO

Codice fiscale 08769960017

Non vi sono partecipate in perdita per le quali il Comune sta ripianando il deficit.

I bilanci delle società partecipate sono disponibili sui siti web di cui all'elenco che segue:

ELENCO SITI WEB

www.cisaweb.info

www.siaweb.info

www.smatorino.it

CONCLUSIONI

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (D.Lgs. 118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata ed in uscita.

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato, ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato.

Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

Balme lì 27 marzo 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to POMA Susanna